

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
Procedura aperta con modalità telematica per l'appalto per l'affidamento dei lavori di
ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA N. 23 DEL PORTO DI ANCONA
Codice Unico di Intervento (CUI): L00093910420201900069
Codice Unico di Progetto (CUP): J34B16000090005
Codice Identificativo di Gara (CIG): B19482D3CD

STAZIONE APPALTANTE

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Molo Santa Maria snc – 60121 Ancona

Tel 071207891

PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it

PREMESSE

Con Decreto Presidenziale n. 150 del 08/05/2024 ha deciso di procedere all'affidamento dell'appalto denominato **ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA N. 23 DEL PORTO DI ANCONA**, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 14, 25, 71 e 108 co. 2 ss. del D. Lgs. 36/2023.

La Stazione appaltante applica l'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://port-ancona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di opportunità, di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

Luogo di esecuzione: PORTO DI ANCONA

CIG: B19482D3CD

CUI: L00093910420201900069



CUP: J34B16000090005

Il Responsabile unico del progetto è: Ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente Tecnico presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Il progetto esecutivo è stato verificato in data 17/10/2023 e validato in data 20/10/2023.

Il progetto è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 272 del 31/10/2023.

1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'appalto si svolge interamente in modalità elettronica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Portale Appalti accessibile all'indirizzo internet:

<https://port-ancona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Non è consentito l'invio dell'offerta/e con altre modalità.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) commerciale acquistata da un gestore autorizzato;

- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo

<https://port-ancona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;

- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, nella sezione "Bandi di gara", selezionare la Procedura di gara di interesse e cliccare la voce "Visualizza dettaglio" cliccare poi sul pulsante "Presenta offerta";

- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara fornite nella "Guida alla presentazione delle Offerte telematiche" allegata alla documentazione di gara.

La registrazione dell'operatore economico al Portale Appalti è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica. Per registrarsi /partecipare occorre:

- collegarsi al Portale Appalti

<https://port-ancona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e, se non già registrati, attivare la funzione "Registrati" presente nella sezione "Area riservata";

1. accedere nella sezione "Area riservata" con le credenziali ottenute in fase di registrazione;

2. individuare il bando di interesse nella sezione "Gare e procedure in corso", visualizzare la scheda corrispondente e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta, prendendo visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica disponibili nella sezione "Istruzioni e manuali" del Portale.



Si precisa che gli utenti già registrati e quindi in possesso di credenziali di accesso all'Area Riservata non devono ripetere la procedura di registrazione.

La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di semplice registrazione.

I requisiti informatici per partecipare all'appalto, le modalità di identificazione del sistema e di firma della documentazione sono comunque descritti dettagliatamente nelle "Modalità tecniche utilizzo piattaforma e accesso Area Riservata del Portale appalti" presente nella sezione "Istruzioni e manuali" e comunque allegata ai documenti di gara.

Si sottolinea che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato Membro cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione Europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale utilizzerà le applicazioni disponibili per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati membri della Comunità.

Il mancato ricevimento delle offerte o la mancata apertura delle stesse o ogni altro malfunzionamento che non consenta la partecipazione alla gara dell'operatore economico non darà luogo ad alcun diritto di impugnativa, doglianza, richiesta di risarcimento del danno a favore dell'operatore economico che ne abbia dato causa in conseguenza del mancato o errato rispetto delle predette norme tecniche. A riguardo si rimanda al paragrafo 7 (pag. 17) - Manleva - delle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti".

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- All. 1.1 Domanda di partecipazione
- All. 1.2 Dichiarazioni integrative e accettazione condizioni generali di partecipazione **di ciascun operatore economico concorrente**
- **DGUE modello *espd-request***
- All. 2 DGUE editabile, **di ciascun operatore economico concorrente**
- All. 3 **Dichiarazione del soggetto ausiliario**



- All. 4 assolvimento imposta di bollo

Documentazione tecnica comprensiva dei seguenti elaborati:

ELABORATO					
Emissione	Livello di progettazione	Revisione	Tipo elaborato	N. progr. elaborato	Titolo
UFF02	PE	R01	Gen	00	Elenco elaborati
UFF02	PE	R01	Gen	01	Relazione Generale
UFF02	PE	R01	Gen	02	Fascicolo di calcolo
UFF01	PE	R00	Gen	03	Allegati di calcolo
UFF02	PE	R01	Gen	04	Relazione idraulica e impiantistica
UFF02	PE	R01	Gen	05	Piano di manutenzione delle strutture
UFF02	PE	R02	Gen	06	Capitolato Speciale d'Appalto
UFF02	PE	R01	Econ	07	Quadro Tecnico Economico
UFF02	PE	R01	Econ	08	Computo Metrico Estimativo
UFF02	PE	R01	Econ	09	Elenco Prezzi Unitari
UFF02	PE	R01	Econ	10	Analisi Prezzi
UFF02	PE	R00	Econ	11	Quadro di incidenza della manodopera
UFF02	PE	R02	Gen	12	Schema di contratto
UFF02	PE	R01	Gen	13	Piano di sicurezza e coordinamento (comprensivo di Computo degli Oneri Speciali di Sicurezza e del Cronoprogramma)
UFF02	PE	R01	Gen	14	Fascicolo dell'opera
UFF02	PE	R01	Gen	15	Cronoprogramma
UFF02	PE	R00	Gen	16	Relazione sulla gestione delle materie
UFF02	PE	R00	Gen	17	Analisi e valutazioni tecniche relative alle banchine n.23 e 24 a cura del Prof. Scarpelli
UFF02	PE	R00	Econ	18	Elaborati economici per gara d'appalto (elenco prezzi unitari e computo metrico senza prezzi)
UFF02	PE	R01	Gen	00	Elenco elaborati
UFF02	PE	R01	Gen	01	Relazione Generale
UFF02	PE	R01	Gen	02	Fascicolo di calcolo
UFF01	PE	R00	Gen	03	Allegati di calcolo
UFF02	PE	R01	Gen	04	Relazione idraulica e impiantistica
UFF02	PE	R01	Gen	05	Piano di manutenzione delle strutture

Il bando di gara è pubblicato, sulla piattaforma digitale delle gare telematiche dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale (<https://port-ancona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>), sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e sulla Banca dati Nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC nelle modalità recate dagli articoli 84 e 85 del D. Lgs 36/2023.

N.B.

L'offerta, **a pena di esclusione dalla gara**, deve pervenire **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26/06/2024**. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente, a pena di inammissibilità in versione elettronica presso la seguente piattaforma: **<https://port-ancona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>**

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, esclusivamente attraverso le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma "Portale Appalti" raggiungibile dall'indirizzo

<https://port-ancona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Nel formulare una richiesta di chiarimenti l'operatore economico deve accedere all'area riservata del portale, individuare la procedura di gara di cui trattasi, cliccare su "Visualizza dettaglio" e successivamente, in calce alla pagina, nel pannello "Comunicazioni riservate al concorrente" deve cliccare "Invia una nuova comunicazione".

Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere poste entro il termine perentorio del **19/06/2024**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte ai chiarimenti e quesiti vengono pubblicate sul Portale Appalti e sono visibili nella scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata disposta sotto la documentazione di gara. In particolare, vengono inserite nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" e sono visibili pubblicamente trattandosi di procedura ad evidenza pubblica.

Dalla pagina di dettaglio della procedura nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente" è possibile visualizzare le comunicazioni ricevute (lette o non lette), visualizzare le comunicazioni già inviate alla Stazione Appaltante e inviarne delle nuove. È presente, inoltre, la lista delle

comunicazioni archiviate (la piattaforma telematica sposta le comunicazioni da ricevute ad archiviate automaticamente dopo un periodo predefinito, di default di 30 giorni).

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Al fine di una corretta trasmissione dei quesiti l'operatore economico dovrà prendere visione del paragrafo 3 della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche". Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite mail/PEC.

2.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso le apposite funzionalità del Portale Appalti e con l'ausilio di notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Per comunicazioni si intendono tutte quelle effettuate nel corso della procedura di affidamento quali:

- comunicazione della seduta pubblica di apertura offerte,
- richiesta di chiarimenti o documenti per il soccorso istruttorio
- comunicazione dell'esclusione dei concorrenti
- comunicazione del sorteggio dei concorrenti e della richiesta documenti per comprova requisiti
- comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e dello svincolo della cauzione provvisoria alle ditte non aggiudicatarie
- comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto ecc.

Dalla propria Area riservata, all'interno del Portale Appalti, l'Operatore economico potrà consultare le comunicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la procedura. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 8 (pag. 47) della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3) OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto.

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata dalla tipologia di lavori di cui trattasi, che rende opportuno avere un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto e limitare le interferenze con l'operatività portuale.



L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i **lavori di ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA N.23 DEL PORTO DI ANCONA (CUI: L00093910420201900069, CUP: J34B16000090005, CIG: B19482D3CD)**.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad euro **14.445.566,10** (diconsi quattordicimilioni quattrocento quarantacinquemilacinquecentosessantasei,10 euro), -I.V.A. non imponibile, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni - di cui:

A.1 Importo lavori a base di gara soggetti a ribasso euro **14.261.936,29** (di cui euro 2.923.394,46 per costi della manodopera (art. 41, comma 14, del Codice);

A.2 Importo costi della sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso) euro 183.629,81;

Il contratto collettivo nazionale applicato per i lavori è il CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini /Contratto Nazionale Edilizia Industria).

3.1 Categorie dei lavori

Per i lavori di cui al presente appalto è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore di cui alla tabella sotto riportata:

TABELLA "A"	CATEGORIA PREVALENTE					
	E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI					
Lavori	Categoria Tabella A		Class. art. 2 Allegato II.12	Importo lavori da CME	Costi della sicurezza da PSC	Importo lavori e oneri speciali sicurezza
	Allegato II.12					
Opere marittime e lavori di dragaggio	Prevalente, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria (*)	OG7	VI	€ 6.971.137,36	€ 89.757,00	€ 7.060.894,36
Opere strutturali speciali	Scorporabile, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria (**)	OS21	VI	€ 6.025.576,74	€ 77.582,42	€ 6.103.159,16
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	Scorporabile, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria (**)	OG6	III	€ 619.169,74	€ 7.972,13	€ 627.141,87



Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Scorporabile, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria (**)	OG3	III	€ 646.052,45	€ 8.318,26	€ 654.370,71
Totale complessivo dei lavori (incluso costo manodopera, costo sicurezza incluso nei prezzi e compresi costi della sicurezza da PSC)						€ 14.445.566,10
di cui costi della sicurezza da PSC						€ 183.629,81
Totale complessivo dei lavori da CME (compresi costi della manodopera e costi della sicurezza inclusi nei prezzi) esclusi gli oneri della sicurezza da PSC						€ 14.261.936,29
Costi sicurezza compresi nei prezzi: costi inclusi nel Totale complessivo dei lavori da CME (al netto di oneri da PSC)						€ 285.238,73
Costi manodopera compresi nei prezzi: costi inclusi nel Totale complessivo dei lavori da CME (al netto di oneri da PSC)						€ 2.923.394,46
Totale complessivo dei lavori soggetti a ribasso (di cui € 2.923.394,46 per costi della manodopera art.41 comma 14 del Codice e costi sicurezza inclusi nei prezzi per € 285.238,73)						€ 14.261.936,29

(*) da eseguire a cura dell'Affidatario **in misura non inferiore al 50,00%**, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice.

(**) subappaltabile **in misura del 100%** ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice.

In ciascuna delle categorie sopra indicate sono ricomprese alcune delle attività esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (*confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi, trattamento e di smaltimento dei rifiuti*) **di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012**, pertanto, sia le imprese concorrenti che gli eventuali subappaltatori che svolgono attività previste dall'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 devono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 52 della medesima L. 190/2012, ovvero l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Sul punto la giurisprudenza (T.A.R. Piemonte, 4 gennaio 2019, n. 19), a tenore della quale «la mancata iscrizione alla white list per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall'art. 1, co. 53 l. 190/2012, specialmente laddove parte delle prestazioni possono essere svolte da subappaltatori, determina "a monte" l'inammissibilità dell'impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione»; (...) è legittima l'esclusione disposta dalla S.A. nei confronti dell'operatore economico istante privo di iscrizione alla white list della Prefettura» (ANAC, delibera 27 maggio 2020, n. 465).

La classifica è stabilita ai sensi dell'art. 2. Allegato II.12 al D. Lgs. n. 36/2023, fatte salve le previsioni recate dall'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023.

3.3) DURATA

Il termine per ultimare tutti i lavori è pari a 540 (cinquecentoquaranta,00) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, come stabilito all'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto.

3.4) REVISIONE PREZZI

Si rinvia alle previsioni dell'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto e dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

3.5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE



Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per le restanti eventuali modifiche contrattuali in corso di esecuzione si applica quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del Capitolato Speciale di Appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. 1) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. 1) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;



- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lettera d) e 66 comma 1 lettera g) del Codice indicano per quali consorziati il consorzio concorre determinando la esclusione del consorziato designato se sono integrati i presupposti dell'art. 95 comma 1 lettera d) del Codice salvo che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né sia idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.



Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 "Codice degli Appalti" nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale



collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del D.lgs. 36/2023.

6) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il FVOE 2.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale **FVOE 2** dell'operatore economico in cui lo stesso è tenuto ad inserire i dati e le informazioni per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE2) secondo le istruzioni ivi contenute.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D.lgs. 36/2023, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

6.1) REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

6.1.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. **La società dovrà risultare "ATTIVA"**.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE2. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, o consorzio, o contratto di rete o GEIE tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio/contratto di rete/GEIE devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale.

b) dichiarazione del possesso dell'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza (o comunque di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza).

Il requisito di iscrizione alla CCIA non può essere oggetto di avvalimento.

6.1.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale:

Possesso di idonea qualificazione SOA in conformità all'Allegato II.12 come richiamato dall'art. 100 comma 4 del Codice, nella categoria prevalente e classifica adeguata ai lavori da assumere:

CATEGORIA OG 7 classifica VI
CATEGORIA OS 21 classifica VI
CATEGORIA OG 6 classifica III
CATEGORIA OG 3 classifica III

Per la comprova del requisito, il relativo certificato verrà acquisito tramite il sistema FVOE2. Si precisa che la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine (triennale o quinquennale) il rinnovo dell'attestazione SOA.

La comprova del requisito per la categoria è fornita mediante presentazione dell'attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) ai sensi dell'articolo 100 comma 4 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2. dell'allegato II.12 al D. Lgs. n. 36/2023 "La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2".

N.B. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

6.2) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza deve essere soddisfatto dall'operatore economico che eseguirà le lavorazioni di cui alle categorie SOA previste nell'appalto OG 7, OS 21, OG 6, OG 3.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo sia dalla mandataria sia dalle mandanti pro quota.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3) INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

➤ Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

➤ Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7) AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento e le informazioni ivi contenute costituiscono elemento dell'offerta tecnica e non devono essere allegati alla documentazione amministrativa. La violazione della presente disposizione determina l'esclusione del concorrente qualora il contenuto del contratto determini la violazione del principio di segretezza dell'offerta tecnica.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, **pena l'esclusione** di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 (requisiti generali) e quelli di cui all'articolo 6 (requisiti speciali) oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE e una propria dichiarazione integrativa, da compilare nelle parti pertinenti;

b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente **sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.** Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di sette giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta **l'esclusione del concorrente**.

8) SUBAPPALTO

8.1 Si applicano l'art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto e l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

8.2 Ai sensi dell'art.119 del Codice è ammesso il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante.

8.3 Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

8.4 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

8.5 L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9) SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

È comunque facoltà del concorrente, qualora lo ritenga necessario per la formulazione dell'offerta, eseguire un sopralluogo presso le infrastrutture oggetto della presente procedura.

Le eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il RUP previa richiesta scritta da inviare all'indirizzo pec: segreteria@pec.porto.ancona.it entro dieci giorni antecedenti la data di scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

Si precisa che nella predetta pec dovranno essere indicati i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

10) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **220,00** secondo le modalità di cui alla delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante **soccorso istruttorio** la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è **escluso dalla procedura** di gara per inammissibilità dell'offerta.

11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

11.1 L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e di cui all'art. 3, oppure un altro contratto da indicare in sede di offerta che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente assume gli impegni di cui all'art. 102 del Codice e come disposto dal medesimo articolo, specifica mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, da inserire nell'offerta tecnica e non soggetta a valutazione, le modalità con le quali intende adempiere a quanto di seguito indicato:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.



11.2 Con riguardo al presente appalto la stipula del relativo contratto di appalto e la consegna dei lavori avverrà a seguito dell'avvenuta rimozione delle gru portainer rispettivamente denominate "Badoni" e "Paceco", insistenti presso la Banchina n. 23 del Porto di Ancona, la cui vendita risulta essere stata disposta come da Decreto Presidenziale n. 70/2024. In tal senso i concorrenti in sede di dichiarazioni integrative dovranno impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 36/2023, a differire concordemente con la Stazione Appaltante la data di stipula del contratto e/o la consegna dei lavori ad avvenuta ultimazione delle attività connesse alla rimozione delle gru portainer rispettivamente denominate "Badoni" e "Paceco", insistenti presso la Banchina n. 23 del Porto di Ancona.

12) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

12.1 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo **pari ad euro 288.911,32**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, con versamento mediante "PagoPA", accedendo dal Sito istituzionale di questa Autorità al link: <https://porto.ancona.it/it/pago-pa> e selezionando nell'elenco della "Tipologia di pagamento previste" in calce la dicitura "Pagamenti vari" che rimanda al sito "MARCHEPAYMENT" per la compilazione e la stampa dell'avviso di pagamento che riporterà il codice IUV con il quale procedere al pagamento di quanto dovuto. Si precisa che nella compilazione della "Causale del Servizio" dovrà essere riportato l'oggetto del presente appalto

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/suggerimenti-per-pa->

20200528.pdf;

<https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home>

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante) e deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) e d del Codice, al solo consorzio;

b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

c) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

d) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
e) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per un ulteriore periodo che verrà indicato dalla stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, di cui allega apposita dichiarazione (poteri di firma) e verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito riportati nel suindicato articolo.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12.2 Garanzia definitiva

12.2.1 All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti come definita dall'art. 117 del D. Lgs 36/2023 e sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità ivi previste.

12.2.2 L'Aggiudicatario, come meglio specificato all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.

12.2.3 La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00), e definita come specificato all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

13) MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante, in formato elettronico attraverso la piattaforma digitale delle gare telematiche dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale (<https://port-ancona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>). La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del Sistema, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa (**BUSTA A- BUSTA AMMINISTRATIVA**);
- una busta telematica contenente l'offerta tecnica (**BUSTA B BUSTA TECNICA**);
- una busta telematica contenente l'offerta economica (secondo il modello fornito dalla piattaforma) (**BUSTA C BUSTA ECONOMICA**).

Le 3 (tre) buste virtuali devono essere inserite nella piattaforma di cui sopra, attraverso il sistema guidato interno, entro la data di scadenza prevista.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf.

Al solo fine di accelerare le operazioni di aperture delle buste in sede di gara si chiede di evitare risoluzioni alte/ottime dei file scansionati che dovranno essere caricati sulla piattaforma.

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di presentazione offerta sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

1) È obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma;

2) È obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla Piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento nella Piattaforma.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti

telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nel prosieguo del presente atto.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente esonera l'ufficio la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

Ai fini della valida partecipazione alla gara in oggetto il concorrente dovrà, pena l'esclusione dalla procedura medesima, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma contenente l'offerta in tutte le sue parti come sopra indicate.

1. Busta virtuale contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta TELEMATICA A contiene, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE secondo il modello presente sulla piattaforma digitale, su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Sottoscrizione documentazione

La domanda, la documentazione richiesta dagli atti della procedura e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza la Piattaforma in uso alla Stazione Appaltante, inserendo nella sezione Busta amministrativa la seguente documentazione, debitamente compilata **in formato .pdf sottoscritta digitalmente con firma digitale in corso di validità**:

- 1) All. 1.1 Domanda di partecipazione
- 2) Eventuale procura
- 3) All. 1.2 Dichiarazioni integrative e accettazione condizioni generali di partecipazione **di ciascun operatore economico concorrente**
- 4) DGUE, **di ciascun operatore economico concorrente, sia in formato XML (questo sulla base del modello *espd-request*) che in formato pdf (questo sulla base del modello word)**
- 5) Copia conforme all'originale dell'Attestazione SOA
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al relativo successivo punto
- 7) assolvimento imposta di bollo (All. 4)
- 8) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
- 9) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto successivo (**ivi incluso l'allegato 3 Dichiarazione del soggetto ausiliario**)
- 10) garanzia provvisoria e documentazione attestante i poteri del soggetto che impegna il garante

11) eventuale copia delle certificazioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione

La busta contenente la documentazione amministrativa non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1.1, e contiene tutti i dati e le dichiarazioni ivi indicati.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (carica sociale, ragione sociale, codice fiscale, sede.), il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20, la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

Se del caso allega la procura.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente presenta altresì le dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara, di cui all'allegato n. 1.2, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nel modulo allegato 6) unendo, obbligatoriamente anche copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. Nel caso in cui l'operatore economico non sia tenuto

all'assolvimento dell'imposta di bollo, dovrà produrre una dichiarazione contenente le ragioni dell'esonero.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Per partecipare l'operatore economico dovrà compilare il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, caricato sul "Portale Appalti" all'interno della presente gara e/o sul profilo del committente, secondo quanto di seguito indicato.

N.B. – INDICAZIONI PER COMPILAZIONE DGUE OPERATORE ECONOMICO

Il DGUE deve essere predisposto in formato elettronico.

Per compilare il DGUE in formato elettronico è necessario collegarsi presso il seguente indirizzo:

<https://dgue.maggiolicloud.it>

Successivamente:

- *dove c'è scritto "Chi è a compilare il DGUE?", selezionare "Sono un operatore economico";*
- *comparirà "Che operazione si vuole eseguire?", selezionare "Importare un DGUE";*
- *caricare il file espd-request (richiesta di DGUE) messo a disposizione dalla SUA allegato alla documentazione di gara (il file è denominato "espd-request" è in formato .XML e quindi "leggibile" solo attraverso la procedura riassunta nel presente riquadro;*
- *selezionare il paese del compilatore; procedere con "Avanti";*

FARE MOLTA ATTENZIONE: *il DGUE dovrà quindi essere compilato a schermo in ogni sua parte, scaricato in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale e caricato sul Portale Appalti inserendolo all'interno della Busta telematica/step*

"A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "

Sempre con riguardo a quanto sopra i concorrenti dovranno produrre e compilare altresì il DGUE (di cui all'ulteriore modello word fornito dalla stazione appaltante, presentandolo in formato pdf. e sottoscritto digitalmente)

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE2, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- **nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;**
- **nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;**
- **nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.**

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi

4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta, nella sezione “allegati generici” della busta amministrativa, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE a firma dell'ausiliaria, compilato per le parti di propria competenza;
- 2) la dichiarazione di avvalimento del soggetto ausiliario;
- 3) il contratto di avvalimento;

Qualora il concorrente si avvalga di ausiliari diversi, dovrà produrre la predetta documentazione per ciascun ausiliario, inserendola nell'area allegati generici.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune; - dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:



- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione e con il DGUE, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 11 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente **un termine di 5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel

termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

15) OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica, redatta in lingua italiana, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta telematica”, disponibile sulla piattaforma come sopra meglio specificato.

La busta telematica B “Offerta tecnica” contiene tutta la documentazione relativa all’offerta tecnica come di seguito indicato.

- 1) **domanda di partecipazione** (all. 1.1.). *Considerato che, la stazione appaltante si avvarrà dell’inversione procedimentale di cui all’art 107, comma 3 del Codice si rende necessario poter identificare correttamente la documentazione presentata al fine di verificare fin da subito la corretta sottoscrizione dell’offerta tecnica e successivamente dell’offerta economica da parte del concorrente e, nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, che tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento o consorzio ordinario GEIE abbiano sottoscritto l’offerta.*
- 2) *Eventuale, nel caso di non autorizzazione all’accesso agli atti ad altro partecipante alla gara in ordine alla copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico o commerciale. **Dichiarazione di non autorizzazione che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a) del D. Lgs n. 36/2023.***
- 3) **Offerta tecnica nelle modalità specificate al paragrafo 18.1**
- 4) *(eventuale) **in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento e relativa documentazione;** Nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.*

La predetta documentazione e i relativi documenti allegati deve essere resa e sottoscritta, a pena di esclusione, a con firma digitale in corso di validità:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.



Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

N.B.: si specifica che la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 30 MB. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso i sistemi di autenticazione informatica previsti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni del sistema.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente conferma la propria partecipazione cliccando il relativo pulsante e visualizza la pagina indicante la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

N.B.: si specifica inoltre che (prima della scadenza per la presentazione delle offerte) in caso occorra apportare delle modifiche ai documenti presentati, è possibile annullare la partecipazione alla procedura e ricompilare i dati.

Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con modalità difformi da quelle previste nel presente disciplinare di gara.

Si precisa fin d'ora che l'offerta tecnica presentata dagli operatori economici diventerà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario, quindi un obbligo per l'appaltatore stesso con riguardo alle proposte qualitative e quantitative e metodologie descritte, le quali assumeranno rilevanza di obbligo contrattuale e che comporteranno eventuale risoluzione in caso di mancato adempimento.

16) OFFERTA ECONOMICA

Busta telematica “C – Offerta economica”

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nel sistema secondo il modello fornito dalla piattaforma. L'offerta dovrà contenere:

a) l'offerta economica presentata sul portale mediante l'inserimento del ribasso percentuale offerto e upload del documento generato automaticamente dalla piattaforma, calcolato sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso. Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 3 (tre), le cifre oltre la terza cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 il concorrente nell'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione:

b) La stima dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto);



c) i propri costi della manodopera, determinati in base alla reale capacità organizzativa d'impresa nell'ambito del presente appalto.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare.

Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione. L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

L'offerta economica in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario va sottoscritta, a pena esclusione, da tutti i componenti e qualora sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica, ivi compresi gli allegati, va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

18) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell'art. 108, c.1 del D.Lgs. 36/2023, a favore del Concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come determinata mediante l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 (punti):

Gli elementi di valutazione ed i relativi fattori ponderali massimi che verranno presi in considerazione per l'esame

Tabella n. 1)

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI DISCREZIONALI MAX		PUNTI T MAX
A	Professionalità ed adeguatezza del concorrente	45	A.1	Professionalità ed adeguatezza dell'esecutore: esecuzione di opere marittime <i>Il concorrente dovrà comprovare l'esperienza acquisita nel campo della realizzazione di interventi di adeguamento/consolidamento di banchine esistenti proponendo massimo 2 interventi realizzati e</i>	27



				<p>collaudati, comparabili per grado di complessità, aderenza delle scelte realizzative e tipologia strutturale a quello oggetto della presente procedura.</p> <p>Saranno valutati positivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la capacità di affrontare adeguatamente, per come descritto attraverso gli elaborati tecnici e documentali, le complessità esecutive di interventi analoghi e/o pertinenti e/o simili quello oggetto della presente procedura. 			
			A.2	<p>Esperienza e profilo professionale del direttore di cantiere</p> <p>Il concorrente dovrà indicare il profilo professionale messo a disposizione della commessa, con curriculum vitae.</p> <p>Saranno valutati positivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - precedenti esperienze di direzione di cantieri di opere marittime siti in ambito portuale, caratterizzati da complessità e sincronia di lavorazioni. 	18
B	Gestione ed organizzazione del cantiere	35	B.1	<p>Organizzazione delle lavorazioni</p> <p>Il concorrente dovrà illustrare la propria organizzazione dei lavori ed i controlli e monitoraggi che intende adottare al fine di garantire l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>Saranno valutati positivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la capacità organizzativa dei lavori, con particolare riferimento alla gestione dei processi produttivi. - il controllo e monitoraggio della corretta esecuzione dell'opera; 	20
			B.2	<p>Mitigazione dell'impatto ambientale del cantiere sull'ambiente circostante</p> <p>Il concorrente dovrà illustrare le metodologie operative e le azioni che intende adottare al fine di mitigare l'impatto ambientale del cantiere sulle attività limitrofe.</p> <p>Saranno valutati positivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contenimento delle emissioni in atmosfera dei mezzi d'opera e la minimizzazione dei livelli di 	10



			<i>disturbo delle attività di cantiere sull'ambiente circostante.</i>			
		B.3	<i>Organizzazione e gestione della comunicazione sull'andamento dei lavori</i> <i>Il concorrente dovrà illustrare le iniziative comunicative sull'andamento dei lavori.</i> <i>Saranno valutati positivamente:</i> <i>- Le modalità e gli strumenti di comunicazione con la Direzione dei lavori;</i> <i>- Le modalità e gli strumenti di comunicazione con il contesto portuale.</i>	5
	Totale	80				

DOCUMENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà presentare:

IN RELAZIONE AL CRITERIO A:

SUB-CRITERIO A1

Il concorrente dovrà illustrare massimo n. 2 lavori svolti nell'ultimo decennio e ritenuti particolarmente qualificante in relazione al lavoro da affidare. A tal fine, dovrà redigere una relazione descrittiva (**Relazione n.1 eventualmente suddivisa in due capitoli, uno per ciascun lavoro**) costituita da max 6 (sei) cartelle e max 4 (quattro) tavole grafiche in formato convenzionale A2 indicando:

- Nomi interventi ed indicazione dei committenti;
- Importi interventi;
- Anno ed estremi degli atti di collaudo statico e tecnico-amministrativo

In caso di concorrente plurisoggettivo ciascun requisito dovrà essere posseduto da almeno un soggetto esecutore della forma associativa.

SUB-CRITERIO A2

Il concorrente dovrà fornire il *curriculum vitae* del Direttore di cantiere (con firma digitale o, in alternativa, con firma manuale e, in tal caso, dovrà essere prodotta la scansione del curriculum firmato manualmente con allegato il documento di identità del sottoscrittore) che intende impiegare nella commessa evidenziando le esperienze di direzione di cantieri di opere marittime siti in ambito portuale, con particolare riferimento alla gestione di cantieri caratterizzati da complessità e sincronia di lavorazioni.

IN RELAZIONE AL CRITERIO B:



SUB-CRITERIO B1

Il Concorrente dovrà illustrare la propria organizzazione dei lavori da affidare mediante la predisposizione dei seguenti documenti:

- 1) layout operativo di cantiere max 2 (due) tavole grafiche in formato convenzionale A2 sviluppato in base alle modalità organizzative effettive proposte dal concorrente per le lavorazioni e per la risoluzione delle interferenze;
- 2) relazione descrittiva (**Relazione n.2**) costituita da max 4 (quattro) cartelle contenente un'attenta analisi delle criticità previste e individuazione del percorso critico e dei nessi tra le varie lavorazioni, il coordinamento con il cronoprogramma dei lavori, indicazione delle squadre e composizione delle stesse, l'individuazione delle fasi lavorative, con specifica indicazione della distribuzione nello spazio e nel tempo delle fasi di cantierizzazione e delle soluzioni per la riduzione delle interferenze nonché le modalità di controllo ed il monitoraggio per la corretta esecuzione dell'opera.

SUB-CRITERIO B2

Il concorrente dovrà illustrare la propria proposta migliorativa per ridurre l'impatto del cantiere sulla circostante operatività portuale mediante una relazione descrittiva (**Relazione n.3**) costituita da max 3 (tre) cartelle e max 2 (due) tavole grafiche in formato convenzionale A2 che tenga conto dei seguenti elementi:

- 1) individuazione puntuale delle possibili criticità legate agli impatti ambientali del cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni;
- 2) indicazione delle modalità operative e delle misure migliorative che si intendono adottare per minimizzare le emissioni di gas climalteranti con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale, per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, per l'abbattimento delle polveri e fumi.

SUB-CRITERIO B3

Il concorrente dovrà illustrare le azioni comunicative che intende adottare, con riferimento all'andamento dei lavori, mediante una relazione descrittiva (**Relazione n.4**) costituita da max 3 (tre) cartelle e max 2 (due) tavole grafiche in formato convenzionale A2 che tenga conto dei seguenti elementi:

- 1) modalità e strumenti di comunicazione con la Direzione dei lavori al fine di dare contestuale aggiornamento sullo stato delle lavorazioni;
- 2) modalità e strumenti di comunicazione con il contesto portuale al fine di aggiornare gli operatori sulla tipologia di lavorazione in corso ed alle conseguenti azioni di minimizzazione delle emissioni, nonché delle ricadute sulla viabilità portuale con riferimento alle forniture in cantiere.

PRESCRIZIONI DI FORMA

Per cartelle delle relazioni si intendono singole facciate in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A2, con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine; il numero

di cartelle costituisce raccomandazione non vincolante ai fini dell'ammissione e dell'esclusione, ma non saranno prese in considerazione le cartelle eccedenti il massimo previsto.

18.2) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA - La Valutazione dell'offerta tecnica avviene, per i criteri indicati al paragrafo 18.1 come segue:

Per i criteri A (A1 – A2) e B (B1 - B2 – B3):

- attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio/subcriterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

Ciò, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente	Giudizio sull'elemento da valutare	NOTE (descrizione della valutazione)
0,0	Non valutabile	Illustrazione e proposta molto carenti e non valutabile nel loro Insieme
0,1	Molto scarso	Quanto proposto e illustrato risulta molto carente e non soddisfa i parametri richiesti
0,2	Scarso	Quanto proposto e illustrato risulta carente e non soddisfa i parametri richiesti
0,3	Mediocre	La proposta e l'illustrazione risulta poco attinente a quanto richiesto e mediocre nel suo insieme
0,4	Sufficiente	La proposta e l'illustrazione rispondono in maniera sufficiente nel loro insieme ai parametri motivazionali
0,5	Discreto	La proposta è discretamente illustrata e risulta quasi pienamente soddisfacente nel suo insieme



0,6	Buono	Quanto proposto si presenta conforme a quanto richiesto, ben illustrata e pienamente soddisfacente nel suo insieme
0,7	Più che buono	La proposta risulta conforme a quanto richiesto, ben illustrata e più che soddisfacente nel suo insieme
0,8	Quasi ottimo	L'illustrazione e la proposta rispondono in maniera quasi pienamente esaustiva per forma e contenuto ai parametri motivazionali
0,9	Ottimo	Proposta altamente esaustiva e pienamente conforme ai parametri motivazionali, illustrata molto bene
1,0	Eccellente	La proposta è illustrata benissimo e in modo molto dettagliato in ogni suo aspetto, oltre ad essere altamente esaustiva e pienamente conforme ai parametri motivazionali, presenta anche particolare concretezza, chiarezza, pregio e originalità.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio/sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Per ciascun singolo sub- criterio che compone l'elemento di valutazione, o a ciascun singolo criterio di valutazione non suddiviso in sub-criteri, è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

Dove:

V(a) i	è il coefficiente della prestazione del sub-criterio o del criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno)
Pi	è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub- criterio o del criterio (i) dell'offerta (a) in esame;
Pmax	è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio o al criterio (i) tra tutte le offerte;

A ciascun sub-criterio qualitativo che compone l'elemento di valutazione e/o a ciascun singolo criterio qualitativo di valutazione non suddiviso in sub-criteri è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il punteggio previsto alla tabella n. 1) presente al paragrafo 18.1)

Si precisa che nel caso in cui pervenga una sola offerta per ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone l'elemento di valutazione e a ciascun singolo criterio qualitativo di valutazione non suddiviso in sub-criterio, è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente.

18.3) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL' OFFERTA ECONOMICA

Il peso assegnato all'offerta economica è di punti 20.

Offerta mediante indicazione del ribasso percentuale unico (in cifre e in lettere) complessivo sul corrispettivo posto a base di gara

Modalità di attribuzione del punteggio:

Formula “con interpolazione lineare”

$$Ci = (Ri/Rmax) * 20$$

dove, per ciascuna voce di offerta economica:

Ri =valore dell'offerta (ribasso percentuale) del concorrente i-esimo;

Rmax =valore dell'offerta (ribasso percentuale) più conveniente

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

In presenza di una sola offerta ammessa e valida non si attribuisce alcun punteggio economico e si colloca detta offerta al 1° posto della graduatoria provvisoria.

17.4) METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

La commissione procederà all'attribuzione del punteggio totale (PT) conseguito dai singoli concorrenti, tenuto conto sia del punteggio conseguito per l'offerta tecnica che per quella economica, e valido per la formazione della graduatoria che sarà così calcolato:

PT = Ai (dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai relativi sub criteri) + Bi (dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai relativi sub criteri) + Ci.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

In relazione all'applicazione dell'inversione procedimentale la Commissione Giudicatrice verifica, altresì, la documentazione amministrativa e fornisce ausilio al RUP nella valutazione dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara pubblica virtuale avrà luogo il giorno 28/06/2024 alle ore 10,00

Tale seduta se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito della piattaforma telematica.

Parimenti le successive sedute di gara pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito della piattaforma telematica.

Svolgimento operazioni di verifica documentazione amministrativa e valutazione offerte tecniche ed economiche

La Commissione nominata ai sensi dell'art. 20 procederà, nella prima seduta di gara pubblica virtuale, applicando l'inversione procedimentale di cui all'art 107 comma 3 del D.lgs 36/2023 a:

- a) riscontrare il numero e le offerte pervenute;
- b) aprire, telematicamente, le buste denominate "B- offerta Tecnica" contenenti l'offerta tecnica e la domanda di partecipazione necessaria per verificare la forma di partecipazione alla gara e i sottoscrittori della stessa;
- c) verificare della presenza dei documenti richiesti per l'offerta tecnica dal presente disciplinare.
- d) verificare che l'offerta tecnica sia stata regolarmente sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che hanno presentato e sottoscritto la domanda di partecipazione;
- e) procedere ad eventuali esclusioni;

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente la commissione procederà in una o più sedute di gara pubbliche virtuali, che verranno comunicate come indicato al comma 1 del presente articolo:

- a) a disporre eventuali esclusioni per irregolarità rilevate nella fase di valutazione della documentazione dell'offerta tecnica;
- b) al calcolo dei punteggi totali attribuiti alle singole offerte tecniche a seguito dell'inserimento sulla piattaforma telematica dei coefficienti o punteggi attribuiti ai singoli criteri e sub-criteri;
- c) ad aprire telematicamente la busta B C - offerta economica
- d) a verificare la correttezza della sottoscrizione dell'offerta economica;
- e) a valutare e attribuire i punteggi alle offerte economiche;
- f) a redigere la graduatoria;
- g) ad individuare l'operatore economico primo classificato e procedere all'apertura della busta "A – documentazione amministrativa" dello stesso al fine di verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- h) ad attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio;
- i) a redigere e apposito verbale relativo alle attività svolte;

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa in base a elementi specifici di cui al successivo art. 22 la commissione, ne dà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al punto 22 stesso.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al responsabile del progetto le eventuali esclusioni per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste B (offerta tecnica);
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara - Mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice tramite il Responsabile del progetto procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, mediante la piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 20.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia indicata all'articolo 22 del presente disciplinare, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.



In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

La stazione appaltante sottopone a verifica l'offerta che, in base ad elementi specifici, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa e pertanto, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Al ricorrere dei presupposti di cui al presente paragrafo, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e quindi esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna il termine un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere l'audizione orale per ulteriori chiarimenti entro un assegnando termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della Commissione Giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, **salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice nonché dal paragrafo 11 (punto 11.2) del presente disciplinare**. Si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del Codice; pertanto, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, nonché la polizza di Responsabilità civile RCT/RCO.

All'atto della stipula di ogni contratto dovrà essere presentata la garanzia definitiva prevista dall'articolo 117 del Codice, così come indicato all'art. 13 del presente disciplinare di gara.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.



La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa,



tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26) CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [<https://porto.ancona.it>].

27) ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa presente al seguente link: <https://porto.ancona.it/index.php/it/gdpr>

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Gianluca Pellegrini